

Progetto di fornitura di giubbotti salvagente, per il valore complessivo di €. 18.500,00 al netto dell'Iva.

1. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura.
--

1.1 Quadro normativo e regolamentare

Le Province hanno competenze istituzionali in materia di protezione civile, come specificato dal D.Lgs. 267/00 (già L. 142/90);

Come previsto dalla L.R.V n° 11 del 13/04/2001 compete alle Province predisporre le strutture tecnico-amministrative, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale;

Tale funzione di coordinamento, espressamente attribuita dalla Regione alle Province con il provvedimento sopra citato, si esplica, tra l'altro, dotandosi di idonee attrezzature che consentano ai volontari di operare in condizioni di sicurezza nelle varie attività, emergenziali e addestrative/formative, cui gli stessi sono chiamati ad intervenire;

Dette attività sono di particolare rilievo ed importanza nel campo del rischio idraulico che, come noto e come dimostratosi anche nei giorni scorsi, rappresenta la tipologia di rischio più diffusa e frequente nel territorio provinciale;

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successivi decreti di applicazione, in particolare il Decreto 13 aprile 2011 ed il Decreto 12 gennaio 2012) impone particolare attenzione alla tutela della sicurezza dei volontari che vengono, per la prima volta, equiparati ai lavoratori;

La D.G.P. n.7 del 15 febbraio 2012 ad oggetto "Esame e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2012" con cui la Giunta delibera di approvare la proposta del Piano Esecutivo di gestione (PEG) presentata dal direttore generale e la determinazione organizzativa del direttore generale n. 3/2012 ad oggetto "Adozione Piano degli obiettivi 2012" con cui la Direzione Generale adotta il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) 2012;

Il PEG settoriale "Protezione Civile" e il relativo PDO, nel quale si prevede di incrementare le dotazioni del servizio in relazione alle necessità presenti nel territorio, in particolare previste nella sub attività 04 "Ricognizione dei beni, attrezzature e materiali da acquisire", dell'attività 3 "Gestione ordinaria delle attrezzature e dei beni mobili in dotazione alla Provincia", nell'ambito dell'obiettivo 1 "gestione ordinaria delle funzioni e compiti del servizio protezione civile";

Il Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.P. 46/2011;

1.2 Analisi del contesto

La fornitura oggetto dell'appalto è necessaria per dotare di idonei dispositivi di protezione individuale i volontari di protezione civile impegnati nel monitoraggio e in attività operative emergenziali o addestrative (realizzazione saccate, telonate ecc.) lungo le arginature dei principali corsi d'acqua della provincia di Venezia o a bordo di imbarcazioni lungo i medesimi corsi d'acqua. Tali dispositivi devono poter essere utilizzati da qualunque tipo di utente, che può indossare abbigliamento pesante e/o indumenti di protezione speciali, e devono fornire un grande supporto ad

un utente privo di sensi, cosicché se necessario nuoti e mantenga le vie aeree libere anche in acqua molto agitata.

Trattasi di giubbotti salvagente autogonfiabili automatici idrostatici con doppia camera e doppio sistema di gonfiaggio, con cintura di sicurezza incorporata e anello, completi di custodia esterna.

Omologazione dei giubbotti: EN ISO 12402-2 galleggiamento min 275 Newton

Tempo di attivazione: 3 secondi

Modalità di attivazione (certificate ISO 12402-7): automatica, manuale e orale

Fischietto di emergenza omologato

N° 2 Bombole CO2

Garanzia: 5 anni

2. Calcolo della spesa per l'acquisizione della fornitura.

Quantità della fornitura

N° 100 giubbotti con le caratteristiche sopra illustrate

Costo complessivo della fornitura Iva esclusa

€ 18.500,00

3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO A BASE DI GARA

ART. 3 - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

ART. 4 - DOCUMENTI DI PROGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

ART. 5 – CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ RICHIESTE

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

ART. 7 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO E IL CONTRATTO

ART. 8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'APPALTO

ART. 9 – GARANZIA GENERALE

ART. 10 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

ART. 11 – CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DELLA FORNITURA E DEI MATERIALI IMPIEGATI

ART. 12 – VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

ART. 13 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 14 - TEMPO ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA - PENALE

ART. 15 – PROVE

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

ART. 17 – RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE

ART. 18 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 19 - DIVIETI E OBBLIGHI

ART. 20 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'Appalto ha per oggetto la fornitura, comprensiva di trasporto e consegna presso il magazzino di protezione civile della Provincia di Venezia in vicolo Perosi a Marcon (VE), di **n° 100** giubbotti salvagenti autogonfiabili automatici idrostatici come descritti nella relazione tecnica.

La fornitura oggetto del presente Capitolato deve essere utilizzata dai volontari di protezione civile, appartenenti ad organizzazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, nel corso di attività in emergenza o addestrative/esercitative.

Il presente documento definisce i requisiti generali per la fornitura e le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere eseguita dal soggetto aggiudicatario di seguito denominato "fornitore", nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010).

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo è di **€ 18.500,00** IVA esclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenza nella fornitura dei DPI (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008).

Tale importo è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dei prodotti e quant'altro sarà necessario alla fornitura.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dal totale complessivo offerto dall'Impresa Aggiudicataria per la fornitura, maggiorato del 21% di IVA.

ART. 3 - CRITERI PER L' AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e di avvalersi dell'esclusione automatica in caso di offerte anomale.

ART. 4 – DOCUMENTI DI PROGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto riguarda i dispositivi di protezione individuale per operare in condizioni di rischio idraulico ed è descritta compiutamente negli elaborati di progetto che sono parte integrante del presente capitolato (art. 279 del D.Lgs 163/2012).

Gli elaborati di progetto sono i seguenti:

- Relazione tecnica illustrativa e Calcolo della spesa necessaria per l'acquisizione del bene;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Schema di contratto.

Nell'offerta dei dpi si dovrà porre particolare attenzione non solo alla sicurezza, ma anche alla praticità e alla resistenza dei materiali all'usura in considerazione dell'utilizzo da parte di più operatori spesso in situazioni emergenziali. A questo proposito le prescrizioni tecniche riportate nella relazione tecnica, sono da intendersi di carattere indicativo minimo poiché i requisiti funzionali richiesti possono essere ottenuti oltre che secondo quanto indicato a titolo esemplificativo, anche con altri sistemi di livello funzionale equivalente o superiore, ma non certamente inferiori.

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti dal contratto che sarà stipulato con il fornitore dopo l'aggiudicazione della gara.

ART. 5 - CERTIFICAZIONI DI QUALITA' RICHIESTE

Gli elementi tecnici e le caratteristiche generali di ciascun prodotto sono esplicitate nelle voci descrittive dell'elaborato "Calcolo della spesa". I giubbotti dovranno rispettare ed essere omologati secondo la norma EN ISO 12402-2.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI

1. Le ditte al momento della partecipazione alla gara dovranno allegare la dichiarazione resa dal legale rappresentante e comprovante la rispondenza degli articoli offerti ai requisiti tecnico prestazionali previsti nel presente capitolato.
2. Il fornitore dovrà produrre le certificazioni di quanto dichiarato già in sede di offerta.
3. L'ente committente ha facoltà di eseguire se lo ritiene necessario sia durante l'esecuzione che a fornitura ultimata, controlli e verifiche anche non qui descritte, ad insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione.
4. Il fornitore è tenuto a prestarsi, su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, alle misurazioni e verifiche che questi ritenesse opportune.

ART. 7 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO E IL CONTRATTO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. di seguito indicato come *Codice* e il D.P.R. n. 207/2010, di seguito indicato come *Regolamento*.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati che compongono il progetto, prevale la soluzione più aderente alla corretta e completa realizzazione delle forniture e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. L'interpretazione delle clausole contrattuali in essere e del Capitolato d'Appalto è fatta tenendo conto dei risultati perseguiti con la realizzazione della fornitura e comunque nella maniera più aderente alla vigente normativa in materia di lavori pubblici; qualora quest'ultime lascino irrisolto il dubbio interpretativo, saranno applicabili le norme del Codice Civile sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg.).

ART. 9 – GARANZIA GENERALE

La garanzia generale obbliga il Fornitore aggiudicatario:

1. a garantire tutti i dpi, sia per la qualità dei materiali che per il regolare mantenimento delle caratteristiche di sicurezza, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal certificato di regolare esecuzione.
2. a fornire chiarimenti in merito al corretto utilizzo dei dpi, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione.
3. a garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di malfunzionamento o rotture per almeno cinque anni dalla data della fornitura.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza della dotazione, il fornitore deve provvedere alla sostituzione dello stesso, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

ART. 10 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

Le offerte presentate devono essere corredate da una garanzia pari al 2% del prezzo base della gara per la fornitura dei giubbotti, da costituirsi con le modalità indicate dall'art. 75 del D.Lgs 163/2006. Successivamente il Fornitore Aggiudicatario sarà tenuto a versare una garanzia della fornitura e per le necessarie coperture assicurative, nel rispetto e con le modalità indicate dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Resta inteso che le ditte partecipanti alla gara in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006, potranno avvalersi della riduzione del 50% su entrambe le garanzie di cui sopra, allegando la documentazione comprovante la dichiarata certificazione di qualità. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria da parte del Fornitore aggiudicatario, fermo restando l'eventuale migliore condizione di cui sopra, comporta la decadenza dell'affidamento.

ART. 11 – CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DELLA FORNITURA E DEI MATERIALI IMPIEGATI

Tutti i componenti della fornitura dovranno:

1. rispettare le eventuali prescrizioni indicate dalle norme Europee anche se qui non specificatamente menzionate;
2. essere rispondenti alle relative leggi, norme e/o direttive di prodotto (es. CE, EN, ENELEC, CEI, IMQ, UNI, I.S.P.E.S.L., DLgs 81/2008 e ss.mm. e ii).

Il rispetto delle norme è inteso in senso restrittivo.

I materiali occorrenti per la fornitura dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e adeguati ognuno all'uso a cui sono destinati.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Gli standard di riferimento sopraindicati per i materiali che saranno utilizzati per i componenti, rappresentano requisiti minimi e pertanto il concorrente potrà proporre solo materiali di livello uguale o superiore a quelli richiesti, documentandone le caratteristiche e l'origine.

Qualora il fornitore di propria iniziativa, impieghi materiali di qualità superiori a quelle prescritte, o con una lavorazione più accurata, non avrà diritto ad un aumento dei prezzi.

ART. 12 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessun mutamento del progetto potrà essere introdotto all'atto esecutivo del presente appalto, senza la preventiva approvazione dell'Ente Committente. Da parte sua il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nella fornitura, nei casi previsti dall'art. 311 del Regolamento, quelle varianti quantitative o qualitative, in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale originario, che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della fornitura, senza che il fornitore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi non stabiliti dalle vigenti norme. In particolare le variazioni sono valutate e contabilizzate mediante l'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 13 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione è il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 300, commi 1, del D.P.R. n. 207/2010.

I compiti del Direttore dell'Esecuzione sono:

- sovrintendere e coordinare la fornitura nel suo complesso, affinché sia rispondente a quanto previsto dal contratto;
- svolgere tutte le operazioni di controllo sulle forniture perché quanto dichiarato in sede di gara venga effettivamente fornito;
- ordinare nel caso lo ritenga necessario, la realizzazione di prove e/o campioni preliminari della fornitura i cui costi devono intendersi compresi nell'importo contrattuale, senza pertanto alcun diritto per il fornitore di chiedere compensi o rimborsi di qualunque natura;
- ordinare le varianti di cui all'articolo precedente.

Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara.

ART. 14 - TEMPO ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA - PENALE

L'avvio dell'esecuzione del contratto segue le procedure stabilite all'art. 302 del Regolamento (D.P.R. 207/2010). La consegna della fornitura alla Provincia si intende ultimata con la fornitura di tutti i dpi oggetto dell'appalto. L'ultimazione della consegna deve risultare da apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 309 del Regolamento.

I termini ultimi per il completamento della fornitura oggetto del presente appalto sono i seguenti:

- 60 giorni naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione

La fornitura può essere autorizzata anche nelle more della stipula del contratto nei casi previsti dall'art. 302 commi 2 e 3 del Regolamento.

In caso di ritardo verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal crono programma.

Si applica l'articolo 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

ART. 15 - PROVE

Il fornitore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove ritenute necessarie dal Direttore dell'esecuzione sui materiali impiegati o da impiegarsi.

Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale sede il fornitore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o farsi rappresentare, all'esperimento della prova.

I campioni della fornitura consegnati dal fornitore, che debbono essere inviati per la prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati nei locali dell'Amministrazione, muniti di sigilli e firma del Direttore dell'esecuzione che ne attestino l'autenticità.

Le prove potranno essere eseguite presso un istituto autorizzato.

In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni per l'esecuzione delle prove, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale carico del fornitore, salvo che nel presente Capitolato siano espressamente prescritti criteri diversi.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Il fornitore al termine della fornitura, accertata e certificata ai sensi dell'art. 309 del Regolamento, procederà all'emissione di fattura che dovrà essere intestata come segue: PROVINCIA DI VENEZIA – Servizio Protezione Civile - Via Sansovino, 5 – 30173 VENEZIA-MESTRE e riportare il CIG, l'oggetto e il numero d'ordine della spesa che saranno forniti dall'ente appaltante.

La procedura di liquidazione sarà conseguente al formale controllo, da parte del committente, del regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi (DURC) e il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Provincia, della fattura, previa acquisizione del Durc regolare.

Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. Il fornitore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il fornitore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Art. 17 - RITIRO E SOSTITUZIONE DELLA MERCE

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate della parte tecnica del capitolato e/o ai campioni presentati, la ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente entro 24 ore dalla ditta fornitrice a sua cura e spese.

Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato in suddetta comunicazione, l'Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese di trasporto a carico della ditta aggiudicataria.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la Provincia di Venezia si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.

Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli eventuali crediti vantati dalla ditta inadempiente.

ART. 18 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nel prezzo della fornitura:

1. spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul fornitore con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
2. esecuzione della fornitura in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso il fornitore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
3. consegna al termine della fornitura delle certificazioni, omologazioni ministeriali, ecc.

ART. 19 - DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Per quanto attiene alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto (cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione), alla cessione dei crediti nonché al subappalto e alla tutela del lavoro si rinvia alle disposizioni degli art. 116, 117 e 118 del D.L.g.s 163/2006.

E' fatto obbligo al fornitore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 20 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità, la rifusione dei danni o il mancato versamento contributivo, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 10 e mediante trattenute sui crediti dovuti alla ditta aggiudicataria.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la partecipazione alla gara si considera implicito il consenso al trattamento dei dati personali relativi ai soggetti interessati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. I suddetti dati saranno trattati e conservati fino alla conclusione di tutto il procedimento.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di eventuali controversie, in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice Ordinario.